



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 14/08/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di valutazione impatto ambientale. Società Semeraro & Chieco.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ESPRIME

giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., dalle attuali 6.000 tonnellate annue a 47.250 tonnellate annue, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società dovrà presentare istanza di iscrizione alla terza classe di attività nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti, ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. la quantità totale di rifiuti da avviare a recupero con operazioni R13 ed R5 non dovrà superare le 47.250 tonnellate annue, ovvero le 175 tonnellate al giorno, considerando 270 giorni lavorativi annui. Nella seguente tabella sono stabiliti i codici C.E.R., le operazioni di recupero, le quantità massime divise per tipologie omogenee di rifiuti che la società potrà recuperare e le quantità massime di stoccaggio dell'impianto:
3. la messa in riserva, il conferimento del rifiuto e la lavorazione dovranno avvenire nelle aree destinate alle singole operazioni, così come indicato nella planimetria che la società ha prodotto in data 20/10/2012;
4. il volume della vasca di raccolta delle acque meteoriche incidenti sul piazzale appare insufficiente rispetto alla superficie del piazzale stesso. La società dovrà predisporre una vasca di raccolta che, unitamente alla vasca esistente, possa raggiungere un volume almeno pari a 54 m<sup>3</sup>;
5. in sede di presentazione dell'iscrizione al Registro Provinciale la società dovrà fornire una valutazione tecnico economica circa la possibilità di riutilizzo, per la bagnatura dei cumuli di materiale polverulento,

delle acque meteoriche raccolte; per la bagnatura dei cumuli e per tutte le altre esigenze le acque da utilizzare per le attività devono provenire da fonti di approvvigionamento consentite;

6. lo stoccaggio in cumuli del materiale recuperato non può superare in altezza il piano campagna, atteso che avviene in un'area, adiacente all'impianto di frantumazione, posta nell'area di cava, come si evince nella planimetria allegata alla relazione di integrazione trasmessa il 05/11/2012;

7. la società dovrà rispettare il valore limite di emissione diffusa di polveri pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>; le misurazioni dovranno avvenire in quattro punti, denominati rispettivamente ED1, ED2, ED3 e ED4, in prossimità delle aree dedicate alla lavorazione e alla messa in riserva, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, distanziati di almeno 20 metri; come riferimento per gli autocontrolli dovrà essere effettuata una misurazione del "bianco", ovvero il campionamento e l'analisi delle polveri di un punto all'interno dello stabilimento lontano dalle aree di lavorazione. Inoltre la società dovrà verificare la rispondenza al valore limite di emissione stabilito per le polveri anche in un punto, denominato ED5, posizionato sul perimetro della cava, sottovento rispetto alle condizioni meteorologiche esistenti;

8. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale negli uffici dello stabilimento e dovranno essere trasmessi in copia a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Provinciale di Brindisi, al Dipartimento di Prevenzione ASL BR/1 e al Comune di Ostuni con frequenza semestrale;

9. la società deve dare comunicazione, con almeno trenta giorni di anticipo, delle date in cui intende effettuare i controlli delle emissioni e del cronoprogramma delle misurazioni;

10. le misure delle emissioni devono essere effettuate con metodo UNICHIM o UNI o con metodi validati; devono essere effettuate da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati; tutti i parametri misurati dovranno contenere una stima dell'incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000; i certificati analitici devono contenere le informazioni sulle condizioni meteorologiche all'atto del campionamento e il posizionamento sulla planimetria e la georeferenziazione dei punti di emissione diffusa;

11. la società dovrà sospendere l'attività di recupero di rifiuti inerti nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione a questo Servizio e all'ARPA Brindisi; l'attività dovrà essere sospesa anche in giornate particolarmente ventose;

12. dovrà essere compilato integralmente e ogni semestre il Catasto delle Emissioni Territoriali, dal sito [www.cet.arpa.puglia.it](http://www.cet.arpa.puglia.it), con i risultati degli autocontrolli effettuati dalla società;

13. dovranno essere registrati i dati relativi alla movimentazione annuale dei materiali, ai quantitativi annuali di materie prime lavorate e di prodotto finito;

14. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

15. la barriera verde posta perimetralmente all'impianto di recupero di rifiuti dovrà essere ampliata tramite la piantumazione di alberi a medio/alto fusto, con specie autoctone in grado, per conformazione e ingombro, di proteggere l'ambiente circostante l'area dalla diffusione di polveri; entro un anno dall'emissione del presente provvedimento la società dovrà inoltrare la documentazione attestante

l'adempimento a tale prescrizione;

16. la società dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti e dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, il mantenimento di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di materiale dovranno essere coperti con teli;

17. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relative rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico;

18. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta oltre all'innalzamento delle polveri anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;

19. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica; le aree destinate alla messa in riserva delle diverse tipologie di rifiuti dovranno essere separate tramite appositi dispositivi mobili;

20. la società deve rispettare i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di Ostuni per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

La valutazione di impatto ambientale ha validità di anni 3, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/01. Il presente provvedimento verrà notificato:

- i. alla società Cava Grieco di Semeraro e Chieco s.n.c.;
- ii. al Comune di Ostuni;
- iii. all'ASL Brindisi, Dipartimento di Prevenzione;
- iv. al Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il proponente ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L.R. n. 11/01, alla pubblicazione per estratto del presente atto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Per il Dirigente Pasquale Epifani  
Il responsabile P.O. Stefania Leone

---